

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa (Seguito dell'esame e conclusione) .....	19
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) .....	27
ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo 1.02 del Relatore) .....	29
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato) .....	30
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

#### La seduta comincia alle 14.35

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato.**

**C. 2059 Costa.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che sono state presentate cinque proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che nel corso della mattinata è stato presentato dal relatore, onorevole Costa, l'articolo aggiuntivo 1.02 (*vedi allegato 2*), in relazione al quale è stato fissato il termine per la presentazione di sube-

mendamenti alle ore 13 della giornata odierna. Avverte quindi che non sono state presentate proposte subemendative all'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in assenza di obiezioni in merito, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Sisto 01.01, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Perantoni 1.1 e parere favorevole sulle proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3 e Zanettin 1.01. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02. Chiede, quindi, alla presidenza di precisare di quali proposte emendative sarebbe precluso l'esame qualora la Commissione approvasse l'emendamento Perantoni 1.1,

soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Costa, precisa che qualora l'emendamento Perantoni 1.1 fosse approvato dalla Commissione, non sarebbero poste in votazione le proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3 e Zanettin 1.01.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, evidenzia una questione di ordine sistematico relativa all'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02. Sottolinea che lo stesso era originariamente riferito all'articolo 157 del codice penale, e quindi era stato presentato come articolo premissivo all'articolo 1 della proposta di legge in esame. Aggiunge che l'articolo aggiuntivo è stato invece ritenuto incidente sulla tematica dell'articolo 159 del codice penale e pertanto da collocare dopo gli emendamenti all'articolo unico della proposta di legge. Nel prendere atto di tale decisione, non contesta la valutazione della presidente che, come ha sempre dimostrato anche astenendosi dal partecipare alle votazioni della Commissione, ha in ogni occasione mantenuto un ruolo imparziale nella conduzione dei lavori. Desidera tuttavia precisare che tale proposta emendativa era stata riferita all'articolo 157 del codice penale per un motivo specifico, prevedendo che per i reati per i quali la legge stabilisce la pena detentiva il corso della prescrizione non possa rimanere sospeso per un periodo superiore a due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine. Sottolinea come il settimo comma dell'articolo 157 del codice penale già preveda la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione e rileva che il sesto comma del medesimo articolo prevede il raddoppio dei termini di prescrizione. A suo avviso, spostando la collocazione di tale disposizione all'articolo 159 del codice penale, ne viene snaturata la portata. Preannuncia, quindi, che successivamente, quando si passerà all'esame dell'emendamento Perantoni 1.1, evidenzierà come il contenuto dell'articolo

aggiuntivo 1.02 sia comunque compatibile con le disposizioni che la proposta di legge intende sopprimere. Ritiene, inoltre, che la proposta emendativa a sua firma 1.02 contenga una norma di carattere generale e che quindi la stessa si sarebbe dovuta esaminare prima delle altre proposte emendative riferite all'articolo 1 della proposta di legge che invece prevede una norma di ordine speciale.

Il sottosegretario Andrea GIORGIS esprime parere contrario sull'articolo premissivo Sisto 01.01, parere favorevole sull'emendamento Perantoni 1.1 e parere contrario sulle proposte emendative Zanettin 1.2, Lupi 1.3, Zanettin 1.01, nonché sull'articolo aggiuntivo 1.02 del relatore.

Pierantonio ZANETTIN (FI), dopo aver sottoscritto l'articolo premissivo Sisto 01.01, lo ritira.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Perantoni 1.1, sottolinea come lo stesso sia stato sottoscritto da tutti i deputati del Movimento Cinque Stelle appartenenti alla Commissione Giustizia e ammette che il Movimento Cinque Stelle ha sempre mantenuto una posizione chiara sulla prescrizione, seppur diametralmente opposta rispetto a quella del suo gruppo parlamentare. Rammenta, invece, che durante l'esame della legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge spazzacorrotti) i componenti del gruppo del Partito Democratico avevano « innalzato le barricate » contro le disposizioni in essa contenute in materia di prescrizione del reato, dichiarando che le stesse avrebbero introdotto l'ergastolo processuale. Ritiene, pertanto, che l'emendamento soppressivo proposto dai deputati del Movimento Cinque Stelle sia coerente con la loro posizione, mentre non rileva la medesima coerenza, alla luce dei pareri espressi dal sottosegretario Giorgis, da parte del Partito Democratico. Si sarebbe aspettato, infatti, che il gruppo del Partito Democratico presentasse un emendamento conforme al contenuto della proposta di legge preannunciata in una conferenza stampa

il 27 dicembre scorso, che aveva la finalità di abrogare la riforma Bonafede. Nel sottolineare come l'emendamento Lupi 1.3, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, riproduca il testo di tale proposta di legge, ne deduce che il Partito Democratico abbia rinnegato quanto già proclamato. Sottolinea, in proposito, che alla citata conferenza stampa era presente proprio il sottosegretario Giorgis che oggi ha espresso il parere contrario sul citato emendamento Lupi 1.3. Nel ricordare come nel corso delle audizioni che si sono svolte sul provvedimento in discussione sia emerso da parte di tutti gli auditi l'orientamento favorevole ad una linea completamente diversa rispetto quella che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1, ritiene che l'unica ragione che abbia potuto indurre il Partito Democratico a sostenere tale orientamento vada ricercata nel mantenimento della compattezza del Governo. A suo avviso, però, con la soppressione dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, si violerebbero principi di diritto che non possono invece essere sacrificati per mantenere la compattezza di una coalizione. Nell'apprezzare la presa di posizione sulla materia da parte di alcune forze politiche che all'interno della maggioranza si sono opposte a tale impostazione, ritiene invece che, dopo aver espresso la propria contrarietà sulla riforma Bonafede in tutte le maniere, il Partito Democratico abbia assunto una imbarazzante chiusura totale sull'argomento. Osserva, infine, che può capitare che le battaglie politiche siano vinte o perse anche di un solo voto, ma, facendo una metafora calcistica, ritiene che quando si perda per un gol dell'arbitro alla fine del primo tempo, vi sia una forte lesione del coerente svolgimento dell'attività parlamentare. Auspica pertanto che la presidente si astenga dal partecipare al voto sull'emendamento Perantoni 1.1.

Lucia ANNIBALI (IV) nel preannunciare il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1, sottolinea di rendersi conto che così fa-

cendo il suo gruppo, che appartiene ad una forza di maggioranza, sta andando contro le indicazioni del rappresentante del Governo. Sottolinea come però ritenga necessario che il suo partito dia il suo coerente contributo sulla materia all'interno della maggioranza. Precisa, inoltre, a nome del suo gruppo, di riservarsi di valutare nel concreto una mediazione sulla prescrizione quando essa perverrà.

Pierantonio ZANETTIN (FI), nell'evidenziare come il Partito Democratico si sia riunito a Contigliano per un confronto, osserva come il tema più dibattuto sia stato forse quello della discontinuità con la linea del precedente Governo. Ritenendo invece che il nuovo Esecutivo non abbia effettuato, sui temi della giustizia, un cambio di passo rispetto al precedente, rileva come non si possa registrare tale discontinuità, soprattutto alla luce oggi dell'espressione dei pareri da parte del sottosegretario Giorgis. In proposito sottolinea come infatti sarebbe stato più opportuno che nella presente seduta ad esprimere la posizione del Governo fosse intervenuto il sottosegretario Ferraresi.

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare ai colleghi intervenuti, precisa che il Partito Democratico ha svolto sul tema oggetto dell'emendamento Perantoni 1.1 una valutazione, oltre che di merito, politica di carattere complessivo. Precisa, infatti, che la scelta del suo gruppo di non presentare emendamenti alla proposta di legge in discussione deriva dalla volontà di riservarsi di effettuare una valutazione generale all'esito del confronto già avviato sulla materia all'interno della maggioranza. Prende inoltre atto che nell'ultimo incontro delle forze di maggioranza si sono fatti dei significativi passi in avanti sulla materia, essendosi il Ministro Bonafede dichiarato disponibile a rivedere le proprie posizioni. Nel precisare che al momento tale disponibilità per il suo gruppo è accettabile, ma non sufficiente, è certo comunque che la scelta del suo gruppo di accettare di rimanere sul percorso indicato dal Movimento Cinque Stelle nel

tentativo di addivenire ad un accordo sulla materia sarà meglio compreso alla luce della riforma del processo penale che il Governo si accinge a presentare. Rileva, infatti, che la decisione di bocciare la proposta di legge in esame, sarà meglio apprezzato proprio quando sarà presentata la proposta di riforma del processo penale. Ciò premesso, preannuncia, senza imbarazzo, il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 e rammenta che, qualora il percorso avviato dalle forze di maggioranza non dovesse risultare proficuo, si potrà comunque intervenire sulla materia della prescrizione anche attraverso l'esame della proposta di legge in materia del suo gruppo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che il Partito Democratico, che non ha sottoscritto l'emendamento Perantoni 1.1, approvando tale proposta emendativa disconosca quanto ha precedentemente stabilito con la riforma Orlando. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in discussione è in quota opposizione e ritiene che con l'approvazione della proposta repressiva in esame si voglia «uccidere nella culla» la possibilità per le forze di minoranza di portarlo all'attenzione dell'Assemblea. Per tale ragione, chiede ad alcuni colleghi del Partito Democratico, oltre alla Presidente, di astenersi dal partecipare alla votazione sulla proposta emendativa in esame.

Maria Carolina VARCHI (FdI) sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia sempre assunto una posizione coerente sulla materia. Non ignorando la ragione di governo che induce a non cedere sulla questione in un periodo così delicato per la maggioranza proprio a pochi giorni da importanti elezioni regionali, sottolinea che la Commissione è arrivata ad esaminare la proposta di legge in esame dopo l'entrata in vigore della riforma della prescrizione. Osserva che il Movimento Cinque Stelle, da sempre fautore della riforma della prescrizione, ne aveva ancorato l'entrata in vigore alla necessità indifferibile di modificare il testo

del codice di procedura penale e che per tali motivi aveva ritenuto di posticipare l'entrata in vigore della riforma della prescrizione introdotta con la legge n. 3 del 2019 al 1° gennaio 2020. A suo avviso, trascorso quel termine senza un intervento di riforma del codice di procedura penale, è evidente che il Ministro Bonafede abbia assunto impegni che non ha ritenuto di rispettare e che non vi sia la volontà di addivenire ad una soluzione intermedia che possa trovare accoglimento da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che ci si trovi coinvolti in una sorta di teatro dell'assurdo, nel quale il Partito Democratico è costretto a sconfessare se stesso per voce degli stessi esponenti che nella prima parte di questa legislatura avevano contrastato le disposizioni che ora sostengono. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 ed auspica che l'Assemblea sia messa nelle condizioni di pronunciarsi sulla proposta di legge in esame il cui tema riguarda il buon andamento del sistema giudiziario e pertanto la vita di tutti i cittadini.

Federico CONTE (LEU), nel rammentare che è in corso un confronto all'interno della maggioranza sui temi della giustizia e anche su quello della prescrizione, sottolinea come nell'ultima riunione il Presidente del Consiglio dei Ministri si sia fatto carico di una proposta di mediazione politica tra il Movimento Cinque Stelle e le altre tre forze politiche che sostengono il Governo aprendo a una differenziazione tra sentenza di assoluzione e sentenza di condanna. Sottolinea come si sia arrivati a tale mediazione anche a seguito delle posizioni critiche sostenute dalle altre forze di governo nei confronti della riforma Bonafede. Rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sulla materia mentre tale mediazione è ancora *in fieri* in quanto si attende un testo da parte del Ministro della giustizia sulla riforma del processo penale. Nel replicare al collega Costa secondo cui il voto del Partito Democratico è finalizzato a non far cadere il Governo,

osserva come l'apertura del Ministro alla modifica di una norma bandiera per il Movimento Cinque Stelle presupponga un atto di fiducia sulla prosecuzione dell'azione del Governo che, se oggi le altre forze di maggioranza votassero contro l'emendamento Perantoni 1.1, sarebbe messo in discussione. Osserva poi che lo spazio delle forze di opposizione non verrà sacrificato dal voto perché la proposta di legge in esame verrà comunque esaminata dall'Assemblea. Sottolinea, inoltre, che qualora non fosse raggiunta una convergenza all'interno delle forze di maggioranza, la materia potrà comunque essere oggetto di esame da parte del Parlamento, essendo state predisposte, sia dal suo gruppo parlamentare che da quello del Partito Democratico, altre proposte di legge sul tema. Ciò premesso, annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1.

Devis DORI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Perantoni 1.1 necessario a mantenere in vigore la riforma che il suo gruppo parlamentare, insieme alla Lega, ha approvato un anno fa. Invita, quindi, i colleghi della Commissione a prestare attenzione al lavoro che la maggioranza sta svolgendo sulla riforma del processo penale per renderlo più efficiente e più veloce.

Walter VERINI (PD) precisa preliminarmente di essere stato costretto ad intervenire, nonostante le esaustive affermazioni del suo capogruppo, dopo aver ascoltato le considerazioni che alcuni colleghi hanno rivolto al Partito democratico. Nel rammentare come in occasione dell'approvazione della legge n. 3 del 2019, che ha visto la contrarietà di tutti i soggetti interessati, un Ministro dell'allora Governo ha ritenuto «una bomba» la modifica della prescrizione in assenza di una riforma del processo penale, sottolinea il fatto nuovo intervenuto negli ultimi giorni, con la presentazione da parte del Presidente del Consiglio di proposte concrete volte a garantire tempi certi nello svolgi-

mento dei processi, intervenendo tra l'altro sulla velocizzazione delle notifiche, sull'ampliamento del ricorso al patteggiamento, sulla depenalizzazione dei reati meno gravi, nonché sul rafforzamento degli illeciti disciplinari per i magistrati inadempienti. Facendo presente che a breve il Ministro Bonafede presenterà un disegno di legge delega in materia di riforma del processo penale, tiene a precisare come per la prima volta dopo molto tempo sarà possibile collaborare su un terreno delicato come la giustizia, in assenza del clima incandescente che ha caratterizzato gli ultimi anni. Nel sottolineare come il Partito democratico abbia espresso pubblicamente e in più occasioni il proprio fermo dissenso sulle modifiche introdotte all'istituto della prescrizione con la legge n. 3 del 2019, ritiene tuttavia che si debba rispondere al segnale di disponibilità arrivato in questi giorni da parte del Ministro Bonafede votando in favore della soppressione dell'articolo unico della proposta di legge del collega Costa. Nel sottolineare che in tal modo non verrà leso il diritto dell'opposizione, considerato che la proposta di legge in esame potrà comunque proseguire il proprio *iter* in Assemblea, evidenzia come l'intenzione del Partito democratico sia quella di spostare in avanti il confronto, invece di attardarsi su un uso della giustizia a fini politici.

*(proteste dei deputati dell'opposizione).*

Walter VERINI (PD), nel ritenere utile per tutti uscire dalla spirale tra un garantismo a corrente alternata e un giustizialismo estremista, ribadisce che il suo gruppo lavorerà perché il settore della giustizia rappresenti un terreno di confronto leale, sereno e libero da posizioni preconcepite, ricordando che il Partito democratico ha comunque predisposto una proposta di legge in materia di prescrizione nel caso in cui ciò non dovesse verificarsi.

Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario dei componenti della Lega sull'emendamento Perantoni

1.1, ricorda che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge che, analogamente a quella del collega Costa, si prefigge di sopprimere le modifiche all'istituto della prescrizione introdotte per volontà del Ministro Bonafede dalla legge n. 3 del 2019. Ritiene del tutto comprensibile che l'opposizione evidenzi le contraddizioni del Partito democratico, al quale ricorda che analoghe promesse di riforma della procedura penale erano state rivolte dal Ministro Bonafede alla Lega durante il precedente Governo, senza che alle parole abbiano fatto seguito i fatti. Nel sottolineare a tale proposito come lo stesso Partito democratico abbia messo le mani avanti predisponendo una proposta di legge in materia di prescrizione, nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo nella maggioranza, si augura che non si ricorra al voto della presidente, che svolge il ruolo di arbitro nei lavori di Commissione, per cancellare la proposta di legge del collega Costa.

Manfredi POTENTI (LEGA) con riguardo alle affermazioni dei componenti del Movimento 5 Stelle, che avrebbero confermato anche in questa occasione la propria serietà e coerenza in tema di prescrizione, ritiene al contrario che il loro atteggiamento tradisca la prepotenza e l'insistenza già dimostrate in occasione dell'esame del disegno di legge cosiddetto spazza corrotti. Nel ricordare a tale proposito le discutibili modalità con cui in quell'occasione fu introdotta la modifica dell'istituto della prescrizione, sottolinea come la Lega abbia deciso di interrompere l'esperienza del Governo giallo verde proprio in virtù del metodo adottato in più casi dagli allora alleati, evidenziando d'altra parte che il Partito democratico non ha la forza di fare altrettanto. Con riguardo alle affermazioni relative all'uso politico della giustizia, ritiene che tale accusa vada più giustamente rivolta a quei magistrati che, pur ricoprendo incarichi di rilievo in seno agli organi apicali della magistratura, lanciano provocazioni offensive, tanto da determinare fra l'altro la viva protesta dei rappresentanti dell'avvo-

catura. Invita pertanto il Ministro Bonafede a sollecitare i magistrati ad assumere atteggiamenti più corretti, soprattutto se si tratta di persone di esperienza che dovrebbero rappresentare un esempio per i colleghi più giovani e dovrebbero astenersi dall'interferire con ambiti propri del potere legislativo ed esecutivo.

La Commissione approva l'emendamento Perantoni 1.1 (*vedi allegato 3*).

Roberto TURRI (LEGA) invita la presidente a far ripetere la votazione.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, si associa alla richiesta formulata dal collega Turri.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invitando i deputati segretari a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, indice nuovamente la votazione sull'emendamento Perantoni 1.1, pur ritenendo indubbio il risultato.

La Commissione, ripetendo la votazione, approva l'emendamento Perantoni 1.1.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1, soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, si intendono preclusi tutti i successivi emendamenti ad esso riferiti, nonché l'articolo aggiuntivo Zanettin 1.01.

Enrico COSTA (FI) precisa che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, che mantiene la propria compatibilità con le disposizioni del codice penale anche dopo la mancata soppressione delle modifiche volute dal Ministro Bonafede con la legge n. 3 del 2019, è volto ad introdurre una norma di carattere generale con riguardo alla durata massima del periodo di sospensione del corso della prescrizione. Ritiene che in tal modo la sua proposta restituisca all'istituto della prescrizione la sua vera natura, a differenza della cosiddetta riforma Bonafede che, sospenden-

done il corso a tempo indeterminato, configura una sostanziale contraddizione in termini. Nel rammentare altresì che il termine massimo di due anni e sei mesi è mutuato da una proposta del Partito democratico, ritiene che il suo articolo aggiuntivo introducendo una norma di civiltà giuridica meriti il voto favorevole dei colleghi.

Franco VAZIO (PD) chiede un chiarimento al collega Costa con riguardo alla sospensione del corso della prescrizione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria, sottolineando contestualmente come la soppressione delle disposizioni volute dal Ministro Bonafede con la legge n. 3 del 2019, perseguita dalla proposta di legge in esame, avrebbe determinato una situazione di vuoto legislativo, non potendosi ammettere la riviviscenza della cosiddetta riforma Orlando.

Enrico COSTA (FI) chiarisce che il suo articolo aggiuntivo non prevede una durata massima per la sospensione del corso della prescrizione in caso di reati per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria.

Cosimo Maria FERRI (IV), chiede un chiarimento al collega Costa in merito al suo articolo aggiuntivo 1.02.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, passa alla votazione dell'articolo aggiuntivo Costa 1.02.

Cosimo Maria FERRI (IV) reitera la propria richiesta, ritenendo che in una Commissione incidente su tematiche squisitamente giuridiche occorra esprimere il voto in maniera pienamente consapevole e che di conseguenza la presidente non possa ignorare le esigenze di chiarimento avanzate dei colleghi.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nello scusarsi con il collega, lo invita ad intervenire.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel rammentare di aver contribuito alla predispo-

sizione della riforma della prescrizione operata dall'allora Ministro Orlando, dichiara di voler mantenere la propria coerenza a differenza di altri colleghi. Sulla base di tale premessa, ritiene indispensabile comprendere se la proposta avanzata dal collega Costa rappresenti o meno un miglioramento rispetto alla riforma Orlando, che prevedeva il termine massimo di sospensione del corso della prescrizione di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado e di un analogo periodo di tempo dopo la sentenza di secondo grado.

Enrico COSTA (FI), *relatore*, nel rammentare che il vigente articolo 159 del codice penale prevede diversi specifici casi di sospensione del corso della prescrizione, definendone contestualmente la sua durata massima, chiarisce che l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02 è volto ad introdurre una disposizione di carattere generale in base alla quale, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per un periodo superiore a due anni e sei mesi. Nel rilevare peraltro, con riguardo alle disposizioni introdotte dalla cosiddetta riforma Orlando, come siano molto limitati i casi di sospensione del corso della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, ritiene che l'articolo aggiuntivo 1.02 riporta l'istituto della prescrizione alla sua vera natura.

Cosimo Maria FERRI (IV), nel ribadire la propria posizione con riguardo alla riforma della prescrizione introdotta dall'allora Ministro Orlando, riconoscendo che, con riguardo al termine massimo totale di sospensione, la proposta del collega Costa potrebbe rappresentare un miglioramento, dichiara tuttavia di non avere a disposizione dati relativi all'incidenza dei casi di sospensione della prescrizione dopo la sentenza di secondo grado. Chiede pertanto al collega Costa di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.02 al fine di consentirgli una sua più accurata valutazione.

Enrico COSTA (FI) dichiara la propria disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo

a sua firma 1.02, se tale scelta può favorire un ampliamento del consenso sulle disposizioni in esso recate, rammentando tuttavia al collega Ferri che con l'approvazione dell'emendamento soppressivo Perantoni 1.1 viene mantenuta la riforma del ministro Bonafede.

Cosimo Maria FERRI (IV) reitera la richiesta al collega Costa di ritirare il suo articolo aggiuntivo 1.02, ritenendo che si possa collaborare per una sua nuova formulazione che ripristini l'impianto della riforma introdotta dall'allora ministro Orlando.

Enrico COSTA (FI), alla luce delle considerazioni del collega Ferri, ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, al fine di consentirne una riformulazione maggiormente condivisa in vista dell'esame in Assemblea.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che, essendo stato ritirato l'articolo aggiuntivo Costa 1.02, non residuando ulteriori deliberazioni della Commissione, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1 soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge, deve intendersi conferito alla sottoscritta il mandato a riferire in senso contrario in Assemblea sul testo della proposta di legge.

Enrico COSTA (FI), nel dichiararsi rispettoso dell'esito della votazione, sottoli-

nea il fatto che l'approvazione dell'emendamento Perantoni 1.1 grazie al voto della presidente equivale in termini calcistici ad andare al riposo dopo il primo tempo di una partita, avendo subito un gol da parte dell'arbitro. Evidenzia comunque che « negli spogliatoi » sarà cura dell'opposizione impegnarsi per allargare il consenso sulla proposta di legge in esame, in vista del secondo tempo che si giocherà in Assemblea. Ritenendo di non poter svolgere il ruolo di relatore di una proposta di legge su cui la Commissione si è espressa in senso contrario, auspica tuttavia che la presidente voglia dare atto fedelmente nella relazione che svolgerà per l'Assemblea dell'iter che si è svolto in Commissione anche attraverso tesi di grande dignità e che il risultato finale è stato raggiunto di misura.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato. C. 2059 Costa.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Premettere il seguente articolo:*

Art. 01.

1. All'articolo 157 del codice penale, al settimo comma sono aggiunti i seguenti periodi: « Ove la prescrizione intervenga durante le indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa l'indagato del procedimento nei suoi confronti e della facoltà di rinunciare alla prescrizione. L'indagato, entro 10 giorni può rinunciare alla prescrizione con atto scritto da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari. Il fascicolo in ogni caso viene trasmesso al titolare dell'azione disciplinare per le valutazioni di competenza in ordine al ritardo verificatosi. ».

**01. 01.** Sisto.

*Sopprimerlo.*

**1. 1.** Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la ragionevole durata dei processi.

2. Al fine di procedere, attraverso la delega di cui al comma 1, ad una riforma organica del codice di procedura penale, volta a garantire la ragionevole durata del processo e la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione, le norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021. Nel periodo di sospensione di cui al precedente periodo, gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

**1. 2.** Zanettin.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

Art. 1.

All'articolo 159 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, per un periodo di due anni, quando è proposto in appello o è presentata opposizione, aumentato di ulteriori sei mesi se nel giudizio di appello è disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o se in quello successivo all'opposizione si verifica una ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma. Il corso della prescrizione è altresì sospeso, per un periodo di un anno,

dalla pronuncia della sentenza nei cui confronti è proposto ricorso per cassazione. Decorsi gli indicati periodi di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso se non è stata pronunciata la sentenza conclusiva del grado. ».

**1. 3.** Lupi, Colucci.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale riacquistano efficacia nel testo vigente il 31 dicembre 2019.

**1. 01.** Zanettin.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione  
del reato. C. 2059 Costa.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.02 DEL RELATORE**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

« Art. 1-bis.

1. Al codice penale, all'articolo 159, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“In ogni caso, quando per il reato la legge stabilisce la pena detentiva, il corso della prescrizione non può rimanere sospeso per più di due anni e sei mesi, salvo che l'imputato non rinunci personalmente ed espressamente al termine”.

2. Al codice di procedura penale, dopo l'articolo 129, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 129-bis.

1. Quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 159, terzo comma, del codice penale, il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, dichiara cessata la sospensione della prescrizione, indicando il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 ».

**1. 02.** Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione  
del reato. C. 2059 Costa.**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

- 1.1.** Perantoni, Dori, Ascari, Barbuto, Cattaldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.